



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0001954 P-4.20.11.2  
del 23/02/2017



18055615

Roma,

Al Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione  
programmazione economica, bilancio  
Senato della Repubblica

e, p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze  
- Ufficio del coordinamento legislativo

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** A.S. n. 2258 - Disposizioni in materia di conflitti di interessi (approvato dalla Camera dei deputati in testo unificato dell'A.C. n. 275 con gli A.C. nn. 1059, 1832, 1969, 2339, 2634, 2652, 3426). **Relazione tecnica.**

Si trasmette la relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la nota che si allega.

d'ordine della Ministra  
La Capo di Gabinetto  
Cons. Daniela D'Ottavio

Arch.



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
GABINETTO DEL MINISTRO

21 FEB. 2017

Prot. n. 1-1211

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

E, p.c.,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Loro Sedi

OGGETTO: A.S. 2258 – Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di conflitti di interessi”. **Trasmissione Relazione Tecnica negativamente verificata.**

Con riferimento al disegno di legge in oggetto indicato, si trasmette la relazione tecnica, ex articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, negativamente verificata dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

22/02/17  
venuto il 22/02/17  
DIPARTIMENTO RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0001869 A-4.20.12.2  
del 21/02/2017



18029933

## RELAZIONE TECNICA

### *A.S. 2258 "Disposizioni in materia di conflitti di interessi"*

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 febbraio 2016 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 29 febbraio 2016*

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, si rappresenta quanto segue.

**L'articolo 1**, così come modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che i titolari di cariche politiche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici. La norma, espressione di un principio regolativo dell'intera disciplina, non è suscettibile di avere effetti sulla finanza pubblica.

**L'articolo 2** prevede quali siano le cariche politiche soggette al regime definito dal provvedimento in esame. In sede di esame presso la Camera sono stati aggiunti all'elenco anche i membri delle autorità indipendenti e i titolari di cariche di governo regionali e delle assemblee elettive nazionali e regionali.

**L'articolo 3** del provvedimento è stato modificato alla Camera, attribuendo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza per l'attuazione della legge e per le attività di controllo e di vigilanza disciplinate dalla stessa, come del resto previsto dalla vigente Legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*. Per la valutazione degli effetti di tale norma si rinvia a quanto si osserverà in merito all'articolo 5 del provvedimento.

**L'articolo 4**, come modificato dalla Camera, reca la definizione della situazione che ingenera il conflitto d'interessi della carica pubblica. Stando la natura ordinamentale della disposizione, essa non comporta evidentemente oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 5**, è stato modificato dalla Camera.

I commi da 1 a 6 identificano gli obblighi dichiarativi che i titolari di cariche politiche indicati all'articolo 2 devono adempiere. La norma, di carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 prevede, poi, che la detta Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, di banche di dati pubbliche, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità detenute dalle agenzie fiscali. Anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli enti pubblici possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, alla conclusione delle predette convenzioni si farà fronte nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I **commi 8-9** prevedono obbligo di motivazione e facile accessibilità dei provvedimenti emanati dall'AGCM in relazione alla disciplina del conflitto e non comportano oneri di finanza pubblica.

Il **comma 10** del provvedimento stabilisce poi che, per gli accertamenti di competenza nell'ambito dei propri scopi istituzionali l'Autorità possa avvalersi, ove occorra e tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. Tale avvalimento peraltro, ai sensi della lettera a) del detto comma, avrà luogo sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui stabilire le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che, come emerge dalla delibera AGCM 16 novembre 2004 recante *Regolamento sul conflitto di interessi*, già attualmente, "nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52". In merito alla possibilità di usufruire e di accedere alle banche dati e i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, si rinvia a quanto già osservato sopra in merito al comma 7 dell'articolo 5.

I **commi da 11 a 13** disciplinano le funzioni e i poteri di controllo e vigilanza dell'Autorità sugli adempimenti relativi alle dichiarazioni di cui ai commi 1-6. Le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6**, modificato dalla Camera, prevede una serie di situazioni di incompatibilità per i soggetti sottoposti alla disciplina del conflitto. Alla Camera è stata introdotta, in caso di violazione degli obblighi di astensione dall'attività imprenditoriale, la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Tale previsione è idonea a ingenerare effetti positivi sui saldi di bilancio che saranno quantificabili solo a consuntivo.

L'**articolo 7**, come modificato dalla Camera, prevede la fattispecie dell'obbligo di astensione del titolare di cariche nel caso di partecipazione a decisioni dalle quali possa derivargli un vantaggio economicamente rilevante e differenziato. Anche in questo caso si è scelto in sede parlamentare di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati, idonea ad influire positivamente sulla finanza pubblica. Tali effetti, in via cautelativa, in quanto riscontrabili solo a consuntivo non sono stati già scontati nei saldi di finanza pubblica.

L'**articolo 8**, così come modificato dalla Camera regola la situazione di conflitto di interesse patrimoniale e la sua disciplina. Vista la sua natura definitoria ed ordinamentale, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9**, come modificato dalla Camera, prevede e disciplina la misura preventiva della gestione fiduciaria. Si è introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dalle imprese che pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi. Tale previsione è potenzialmente idonea ad influire positivamente sulla finanza

pubblica ma i suoi effetti, in via cautelativa, in quanto riscontrabili solo a consuntivo, non sono stati già scontati nei saldi di finanza pubblica.

**L'articolo 10** reca disposizioni in materia fiscale.

In particolare, il **comma 1** prevede che alle plusvalenze eventualmente derivanti dalla dismissione da parte dei titolari di cariche di Governo di valori mobiliari da loro posseduti ovvero nel caso di trasferimento in gestione fiduciaria dei suddetti valori si applichino le aliquote vigenti. Tale disposizione comporta effetti positivi per la finanza pubblica che, in quanto di difficile quantificazione, non sono stati scontati nei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e alla successiva restituzione all'interessato siano esenti da imposte dirette e indirette. Tale disposizione, configurando operazioni che non sarebbero state effettuate in assenza del quadro normativo recato dal presente provvedimento, deve quindi configurarsi come rinuncia a maggior gettito.

**L'articolo 11** prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano debbano adeguarsi alle norme stabilite nella legge.

**L'articolo 12**, introdotto dalla Camera, si limita ad equiparare i componenti delle Autorità amministrative indipendenti ai titolari delle cariche politiche per quanto attiene da disciplina. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 13**, introdotto alla Camera, modifica il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 in materia di ineleggibilità a membro della Camera dei deputati. Stando la natura ordinamentale della disposizione, essa non comporta evidentemente oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 14**, introdotto alla Camera, modifica l'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 in materia di ineleggibilità dei consiglieri regionali. Stando la natura ordinamentale della disposizione, essa non comporta evidentemente oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 15**, dispone l'abrogazione della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo al contempo che l'Autorità si componga di quattro membri e un presidente (con l'aumento quindi di due unità dei componenti il collegio). Come tuttavia emerge dal **secondo periodo del primo comma dell'articolo 17** del disegno di legge, salvo quanto previsto dal comma terzo dello stesso articolo, *"all'incremento del numero dei componenti dell'Autorità stessa, di cui all'articolo 15, si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della medesima legge 10 ottobre 1990, n. 287"*.

**L'articolo 16** reca norme in materia di giurisdizione sul contenzioso avverso i provvedimenti dell'Autorità. Benché modificato alla Camera, l'articolo conferma in materia la giurisdizione del giudice ordinario. Stando la natura ordinamentale della disposizione, essa non comporta evidentemente oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17 reca disposizioni finanziarie. In particolare:

Il **comma 1**, prevede che, al fine di far fronte alle funzioni e ai compiti attribuiti all'AGCM con il provvedimento in esame, il ruolo organico della stessa sia aumentato fino ad un massimo di dieci unità.

Il **comma 2** dello stesso articolo 17, così come risultante dalle modifiche intervenute in sede di Assemblea presso la Camera dei deputati, prevede che il personale aggiuntivo da destinare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia reclutato, in posizione di comando, tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni e non tramite nuove assunzioni, come invece suggerito nel parere sul testo del provvedimento deliberato dalla Commissione bilancio della Camera del 23 febbraio 2016. In tal modo sarà possibile conseguire minori effetti finanziari da compensare, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. In ogni caso la copertura del maggiore onere, in relazione al trattamento economico accessorio del personale comandato, è assicurata dal comma 3 dello stesso articolo 17. Tale conclusione è peraltro coerente con quanto emerso nel dibattito che si è svolto durante l'esame del provvedimento in sede consultiva presso la V Commissione Camera. A tale proposito si evidenzia peraltro che, conformemente a quanto richiesto dalla Commissione V della Camera dei deputati in sede consultiva, è stato soppresso il comma 3 dell'articolo 14, che poneva a carico dei risparmi di spesa che avrebbero dovuto essere conseguiti dall'AGCM la copertura degli oneri derivanti dall'incremento del numero dei componenti.

Il **comma 3**, introdotto dalla Camera, prevede che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'aumento dei membri dell'AGCM e del relativo personale dipendente, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (capitolo 7593 - stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Si segnala che il Fondo reca le necessarie disponibilità.

All'articolo 18 si identificano le norme dell'ordinamento vigente di cui si dispone l'abrogazione in conseguenza alla disciplina recata nel provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199, ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

16 FEB. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

